

Decreto Dirigenziale n. 104 del 27/09/2010

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria

Settore: 04 - Farmaceutico

Oggetto:

L.R. NR. 2 del 21.1.2010, ART. 1- COMMA 8 - COMUNE DI SANTOMENNA - SEDE FARMACEUTICA UNICA - DECADENZA DAL DIRITTO DI PRELAZIONE E CONTESTUALE SOPPRESSIONE DELLA SEDE STESSA

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto:

"Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della

Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del

28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore

Farmaceutico;

PREMESSO che la L.R. nr. 2 del 21.1.2010, all'art. 1, comma 8, testualmente recita "Le farmacie

istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore

della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di SANTOMENNA ha manifestato la volontà ad ottenere la titolarità della unica sede farmaceutica;

 che il Settore T.A.P. dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria di Salerno, con nota nr. 473046 del 31.5.2010, ha trasmesso l'elenco dei Comuni che hanno esercitato il diritto di

prelazione delle sedi farmaceutiche istituite e non aperte tra le quali vi è anche quello del Comune di SANTOMENNA riferita alla unica sede farmaceutica;

RITENUTO quindi, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della suddetta L.R. nr. 2/2010, di dover

procedere alla soppressione della unica sede farmaceutica, non aperta alla data di

entrata in vigore della legge medesima;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

 procedere, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, alla soppressione della unica sede farmaceutica, del Comune di SANTOMENNA non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Salerno, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, per l'affissione ai rispettivi albi per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -